

OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

CONSIDERATO che l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

ATTO che il Regolamento succitato non disciplina le sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza per le motivazioni di cui alla norma più sopra citata, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

DISPONE

1. di stabilire ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che il Consiglio Comunale può riunirsi in forma di videoconferenza;
2. di stabilire che, nel caso in cui la seduta di Consiglio sia convocata e si svolga mediante videoconferenza, si osservino le seguenti modalità:
 - a) il Presidente e i Consiglieri Comunali, ferma la necessità della presenza fisica in sede di chi presiede la stessa e del Segretario Generale, possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale collegandosi con la sala ove si svolge la

- seduta del Consiglio, in video conferenza, in modalità sincrona, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale;
- b) lo svolgimento delle sedute in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, avverrà utilizzando programmi reperibili nel mercato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dell'Ente, con l'utilizzo di webcam o microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
 - c) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - d) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
 - e) la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento in *streaming*, dalla sala ove si svolge la seduta del Consiglio, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento;
 - f) la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
 - g) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - h) la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria Generale prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale, almeno 12 ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;
 - i) il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
 - j) la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dallo Statuto e dalla Legge;
 - k) la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 - l) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al

- termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- m) al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito ai fini della verbalizzazione del voto e dei presenti;
 - n) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
 - o) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
 - p) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
 - q) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
 - r) alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori;
 - s) il Segretario Generale durante la seduta in videoconferenza si avvale di personale comunale di supporto;
3. di stabilire che anche le Commissioni Consiliari permanenti possono riunirsi mediante videoconferenza nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto per quanto applicabili;
 4. di stabilire la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale del presente atto.
 5. di inviare il presente atto al Segretario Generale, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori ai Responsabili di Settore, al Presidente dei Revisori dei conti, ai Responsabili di Settore nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.
 6. di precisare che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza;
 7. di stabilire che la presente modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono efficaci fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020.

Albignasego, 23 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio
Dott. Enrico Bado

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

